

REGOLAMENTO EBAT CIALA
Ente Bilaterale Agricolo della Provincia di Catania

BONUS TUTELA SANITARIA COVID-19

PREMESSO CHE

Ai lavoratori dipendenti delle Aziende Agricole, siano esse singole e/o associate, Enti o Aziende Pubbliche che sono tenute all'applicazione del CCNL e del CPL della Provincia di Catania, viene corrisposto dall'EBAT CIALA una prestazione aggiuntiva di Tutela Sanitaria Covid-19 che potrà essere richiesta dal dipendente che riveste la qualifica di bracciante agricolo, secondo le norme e le procedure previste dal presente regolamento.

Art. 1

Perché il lavoratore o la lavoratrice abbia diritto alla prestazione di cui in premessa devono essere verificate le seguenti condizioni:

- a) La misura è destinata a tutti i lavoratori e lavoratrici in forza alle aziende agricole della provincia di Catania la cui positività al virus è accertata a partire dal 01/01/2021 o, comunque, la cui negatività è accertata nel corso dell'anno 2021.
- b) Le Aziende Agricole o Enti presso cui l'interessato ha prestato la propria attività lavorativa abbiano effettuato nell'anno precedente, almeno uno di questi, i versamenti del contributo EBAT-CIALA.

Art. 2

Alla domanda devono essere allegati:

- Fotocopia del foglio del registro di impresa inerente il rapporto di lavoro in atto all'insorgenza della malattia.
- Copia del codice fiscale del richiedente e documento d'identità;
- Copia del certificato di ricovero completo da cui risultino: data di ingresso, data dimissione e diagnosi di positività al Covid-19

IN CASO DI ISOLAMENTO DOMICILIARE

Referto del tampone che attesti la positività al COVID-19 rilasciato dalle Autorità competenti con accertamento del periodo comandato di isolamento domiciliare.

- Copia rilasciata dalle autorità competenti di avvenuta negativizzazione al virus COVID - 19.

Art. 3

Per la richiesta della prestazione il lavoratore deve inoltrare alla EBAT - CIALA, direttamente o tramite le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente CCNL e CPL, una istanza avendo cura di compilare in ogni sua parte l'apposito modulo.

Art. 4

Per il “BONUS TUTELA SANITARIA COVID-19” è stato stanziato, con delibera del CDG in data 01/03/2021, un budget di € **50.000,00** (EURO CINQUANTAMILA/00). Detto budget potrà essere incrementato dallo stesso.

Il contributo spettante è così stabilito:

- L'importo dell'indennità a carico dell'EBAT-CIALA è pari ad **EURO 550,00** (EURO CINQUECENTOCINQUANTA/00) una tantum per **il lavoratore soggetto a ricovero ospedaliero**.
- L'importo dell'indennità a carico dell'EBAT-CIALA è pari ad **EURO 450,00** (EURO QUATTROCENTOCINQUANTA/00) una tantum per **il lavoratore in isolamento domiciliare**.

Inoltre:

1. La liquidazione delle prestazioni verrà effettuata nei tempi stabiliti dal Comitato di Gestione dell'EBAT-CIALA e in base alle risorse disponibili
2. La prestazione non va a sostituire e, pertanto, risulta cumulabile alla prestazione Integrazione Malattia-Infortunio.
3. L'integrazione è corrisposta, in caso di decesso del lavoratore titolare dell'istanza, agli aventi diritto, e verrà indennizzato l'importo di **EURO 1500,00** (EURO MILLECINQUECENTO/00).

Art. 5

Le domande pervenute, che in sede di esame dovessero risultare carenti nella compilazione o nella documentazione allegata, rimarranno sospese fino alla completa presentazione della documentazione mancante.

Di tali carenze gli Uffici del EBAT-CIALA ne danno tempestiva comunicazione al lavoratore ed alla OO.SS. di appartenenza.

La documentazione ed i dati mancanti al completamento della domanda, dovrà essere trasmessa all'EBAT-CIALA entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, pena la decadenza.

Art. 6

L'avvenuta liquidazione o reiezione della domanda, viene comunicata dall'EBAT-CIALA direttamente al lavoratore interessato e/o per conoscenza all'OO.SS. di appartenenza.

Art. 7

In caso di reiezione della domanda il lavoratore, direttamente o tramite la OO.SS. di appartenenza, può, nel termine di trenta giorni, produrre ricorso documentato che sarà oggetto di insindacabile giudizio finale, del Comitato di Gestione dell'EBAT-CIALA.

Art. 8

Per quanto non previsto, o solo parzialmente previsto, dal presente Regolamento, ovvero per le modifiche che si rendessero necessarie apportare, il Comitato di Gestione dell'EBAT-CIALA deciderà con propria delibera, come stabilito dal comma H dell'art.12 dello Statuto.

Art. 9

Il lavoratore idoneo all'indennità che non rientri in graduatoria utile nei limiti del budget previsto, rimarrà in graduatoria sino alla concorrenza delle somme prestabilite con diritto di slittamento della graduatoria.

Catania, lì 01.03.2021

**Il Presidente
Giovanni Selvaggi**